



1. Articolazione interna delle direzioni provinciali

1.1. Le direzioni provinciali di cui all'art. 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, come modificato con delibera del Comitato di gestione n. 55 del 31 ottobre 2008, sono strutture dirigenziali articolate al loro interno in uno o più uffici territoriali e un ufficio controlli. Gli uffici controlli sono articolati in aree, fino ad un massimo di quattro, individuate in base alla numerosità e alle caratteristiche delle diverse tipologie di contribuenti e ai differenti tipi di attività da svolgere.

2. Attribuzioni degli uffici territoriali

2.1. Gli uffici territoriali curano l'informazione e l'assistenza ai contribuenti, la gestione delle imposte dichiarate, i rimborsi e le attività di controllo di seguito indicate:

- a) controllo formale delle dichiarazioni e degli atti;
- b) accertamenti parziali di cui all'art. 41-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente a quelli automatizzati;
- c) attività di controllo esterno, limitatamente a quella finalizzata al controllo del rispetto degli obblighi strumentali e alla rilevazione e al riscontro di informazioni e dati, con particolare riferimento a quelli rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- d) accertamenti in materia di imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e tributi collegati.

2.2. Nell'ambito di ciascuna provincia la competenza a trattare i rimborsi IVA è attribuita all'ufficio territoriale del capoluogo; se nel capoluogo opera più di un ufficio territoriale, quello competente viene individuato con atto del direttore provinciale. Con analogo provvedimento viene individuato l'ufficio territoriale competente a trattare i rimborsi IVA nelle direzioni provinciali che nell'ambito della propria circoscrizione territoriale non comprendono il comune capoluogo.

2.3. Gli atti e le dichiarazioni possono essere presentati per la registrazione presso qualsiasi ufficio territoriale della direzione provinciale. I relativi controlli sono eseguiti dall'ufficio territoriale che ha ricevuto l'atto o la dichiarazione.

2.4. Nell'ambito di ciascuna provincia la trattazione degli atti giudiziari è attribuita a uno o più uffici territoriali, individuati con atto del direttore provinciale tenendo conto dell'ubicazione degli uffici giudiziari che li emettono.

2.5. Con atto del direttore provinciale, sentito il Consiglio notarile, sono individuati gli uffici territoriali ai quali devono rivolgersi i notai e gli altri pubblici ufficiali per la registrazione degli atti e i successivi adempimenti.

2.6. In relazione a esigenze organizzative e funzionali il direttore provinciale può accentrare presso uno o più uffici territoriali la trattazione di determinate lavorazioni, nonché, se lo ritiene più proficuo ai fini dei controlli in corso, far svolgere dall'ufficio controlli attività demandate agli uffici territoriali.

3. Attribuzioni dell'ufficio controlli

3.1. L'ufficio controlli cura tutte le attività di controllo, escluse quelle attribuite agli uffici territoriali, e il contenzioso relativo agli atti prodotti dalla direzione provinciale.

4. Attività di staff al direttore provinciale

4.1. Alle dirette dipendenze del direttore provinciale operano tre aree, con i compiti di seguito specificati:

- a) area gestione risorse, che cura la gestione delle risorse umane e materiali nonché le attività di segreteria;
- b) area governo e analisi, che cura l'analisi del territorio ai fini dell'erogazione dei servizi e della pianificazione dei controlli nonché il controllo della gestione;
- c) area riscossione, che cura i rapporti con gli agenti della riscossione, la gestione dei residui, le transazioni fiscali e il discarico delle quote inesigibili e supporta il direttore provinciale nell'apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli.

Motivazioni

Il 31 ottobre scorso il Comitato di gestione ha approvato una modifica al Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate che prevede l'istituzione di strutture operative di livello provinciale destinate a sostituire, assorbendone le competenze, gli attuali uffici locali.

La modifica è stata approvata dal signor Ministro il successivo 19 novembre.

Il presente atto fissa la ripartizione di compiti nell'ambito delle articolazioni interne delle direzioni provinciali. In particolare, sulla base della specifica delega prevista dal regolamento, l'atto individua le tipologie di controlli affidate agli uffici territoriali; coerentemente con la diffusione capillare di tali strutture, i controlli in questione sono soprattutto quelli di natura seriale e quelli maggiormente legati al territorio. Si tratta infatti, in entrambi i casi, di fattispecie che possono interessare la generalità dei contribuenti.

L'atto prevede anche alcune misure finalizzate ad ottimizzare la distribuzione dei carichi di lavoro tra gli uffici territoriali della stessa provincia.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

b) Organizzazione interna dell'Agenzia delle Entrate:

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 5 e 7), nella versione risultante dalla delibera del Comitato di gestione n. 55 del 31 ottobre 2008